



Sentenza n. 156/2022

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

Composta dai seguenti magistrati:

Luigi Cirillo

Presidente

Carlo Efsio Marrè Brunenghi

Giudice

Guido Tarantelli

Giudice relatore

S E N T E N Z A

Nel giudizio di responsabilità iscritto al n. **23133** del registro di Segreteria, promosso

da

Procura presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Calabria della Corte dei conti, PEC: calabria.procura@corte-conticert.it

attore

nei confronti di

- **Omissis**, nato a *omissis (omissis)* il *omissis (omissis)*, rappresentato e difeso, come da procura in calce alla memoria di costituzione, dall'Avv. Alfredo Gualtieri (pec: alfredo.gualtieri@avvocatitanzaro.legalmail.it - fax 0961.747864) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Catanzaro, Via Vittorio Veneto, 48

convenuto

FATTO

1. Con **atto di citazione** del 23.11.2021 la Procura Regionale citava in giudizio *Omissis* per la condanna al risarcimento del danno complessivamente pari a euro 2.000.000,00 (duemilioni) e, in via subordinata, alla somma di giustizia, in favore della Provincia di *Omissis*, oltre alla rivalutazione monetaria dalla data dell'evento lesivo e agli interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza di condanna e alle spese di giustizia.

A sostegno della propria domanda la Procura riferiva che a seguito di una segnalazione del 9 ottobre 2015 veniva accertato un danno erariale in riferimento alla locazione di un immobile adibito a sede dell'istituto scolastico alberghiero *omissis* ubicato nel comune di *Omissis* e originariamente concesso in locazione al suddetto ente locale, al quale era poi subentrata ex lege (art. 8 L.23/1996) la Provincia di *Omissis*; in particolare, nel contratto di affitto del 5 giugno 1990 (con decorrenza dal 16 ottobre 1988), veniva previsto un periodo di sei anni, tacitamente rinnovabile in assenza di formale disdetta, e che il locatario si impegnava a riconsegnare i locali nello stato nel quale erano stati consegnati, come dal verbale di consistenza redatto all'atto della sottoscrizione del contratto.

La Procura riferiva che il 16 ottobre 2006, maturata la scadenza del contratto, sebbene l'ente locatario avesse deciso di non rinnovare ulteriormente il rapporto e di riconsegnare l'immobile,

i proprietari rifiutavano la riconsegna eccependo, ai sensi dell'art. 1590 c.c., evidenti segni di fatiscenza e di degrado tali da non consentire, in conformità a quanto previsto dal contratto, la riconsegna del bene nello stato nel quale si trovava nel momento in cui aveva avuto inizio il rapporto di locazione, e richiedendo un accertamento tecnico preventivo, che accertava (a seguito della CTU *Omissis*) l'effettivo stato di degrado, stimando i danni in euro 1.225.430,18.

La Procura rappresentava che in tale sede il CTU dava atto del mancato esito positivo del tentativo di componimento bonario poiché la Provincia riteneva di non avere elementi necessari per valutare la possibilità di aderire alla conciliazione; Provincia che pur avendo già riconosciuto la necessità delle lavorazioni indicate dal CTU "*ha quantificato il danno prodotto nel minore importo di euro 547.649,26*".

La Procura riferiva poi che il Presidente del Tribunale di *Omissis* in data 21 marzo 2007 (sull'istanza di nomina del sequestratario ex art. 1216 c.c. e conseguente liberazione del conduttore promossa dalla Provincia, conclusa con rigetto) riconosceva l'inadempimento dell'ente (ex artt. 1587 e 1590 c.c.) risultando pacifica l'alterazione dello stato dell'immobile e la circostanza che la Provincia di *Omissis*, con la lettera dell'11/09/2006 n. 75069 a firma del dirigente dell'ufficio legale, avesse offerto ai proprietari la somma di euro 547.649,26 per i danni subiti dall'immobile locato; in data 29 giugno 2007 la Corte di Appello

di *Omissis* rigettava il reclamo proposto dalla Provincia di *Omissis* avverso il provvedimento.

La Procura riferiva, inoltre, che sulla base della relazione dell'accertamento tecnico preventivo la proprietà attivava un giudizio innanzi al Tribunale di *Omissis*, concluso con la sentenza n. *omissis* che – a seguito di nuova CTU – riconosceva i danni, lo stato di degrado dell'immobile e la legittimità del rifiuto della riconsegna, quantificando i danni a carico della Provincia di *Omissis* in euro 3.248.319,00 (considerando il danno patrimoniale di 1.729.014,49, come quantificato nella nuova CTU, e gli interessi legali dalla sentenza, il danno da ritardo nella liquidazione del pregiudizio sofferto di euro 138.321,15 e gli interessi legali dalla sentenza, oltre euro 1.107.071,84 a titolo di canoni di locazione dal 16/10/2006, data di cessazione del rapporto di locazione, fino alla data del deposito della sentenza oltre gli interessi legali dalla data della notifica della domanda giudiziale fino al saldo effettivo, la somma di euro 255.465,54 a titolo di canoni di locazione per il periodo di diciotto mesi per consentire il ripristino dello stato dei luoghi, e la somma di euro 18.500,00 per le spese legali e della CTU).

La Corte di Appello con la sentenza n. *omissis* riformava parzialmente l'appellata sentenza del Tribunale di *Omissis* (modificando la quantificazione del danno patrimoniale, riconosciuto di importo pari ad euro 1.406.313,10, ed il

corrispondente danno da ritardo nella liquidazione del pregiudizio determinato nell'importo di euro 112.504,39 euro, oltre che l'importo delle spese legali pari ad euro 24.895,00); sentenza poi ricorso in Cassazione e dichiarata inammissibile, con sentenza pubblicata il *omissis*, per notifica del ricorso oltre il termine di decadenza.

A seguito di mancato adempimento i proprietari in data 09.04.2014 agivano per ottemperanza dinanzi al Tar Calabria per il pagamento di euro 3.220.327,97, e presentavano ricorsi per pagamento dei canoni successivamente maturati, notificando atti di precetto.

La Procura rappresentava, inoltre, che nelle more dell'emanazione della sentenza della Corte di Cassazione il Consiglio Provinciale, con la deliberazione n. 17 del 20 dicembre 2016, definiva la controversia con accordo transattivo, riconoscendo ai proprietari la somma complessiva di euro 3.526.661,03 (in luogo di quella attualizzata con gli interessi e le spese di euro 3.837.521,90), a cui ha fatto seguito la determinazione n. 16000215 del 27 dicembre 2016 di assunzione dell'impegno di spesa, l'atto di liquidazione n. 443 del 15 maggio 2017 e i successivi mandati di pagamento nn. 1274, 1275, 1276, 1281, 1282, 1283 e 1284 del 19 maggio 2017, con i quali risultava complessivamente pagata la somma di euro 3.522.458,46.

Sulla base di tali elementi la Procura notificava invito a dedurre

a *Omissis*, responsabile dell'ufficio legale nel periodo ricompreso tra gli anni 2006 e 2014, e a seguito di deduzioni, ritenute inidonee a superare le criticità riscontrate, notificava atto di citazione imputando al responsabile dell'ufficio legale il pregiudizio subito dall'ente in considerazione della cattiva gestione del contenzioso insorto con i proprietari dell'immobile. In particolare, la Procura contestava le deduzioni del convenuto (la transazione del contenzioso non sarebbe risultata possibile per le valutazioni del settore edilizia dell'ente territoriale; durata temporale dell'incarico dell'avvocato *Omissis*; valutazioni espresse dal consulente tecnico di parte; presunta impossibilità di perfezionare una transazione nella fase successiva alla definizione dell'accertamento tecnico preventivo) assumendo che le responsabilità accertate dal Presidente del Tribunale di *Omissis* (legittimità del rifiuto della riconsegna del bene) *“avrebbero dovuto indurre il responsabile dell'ufficio legale a ricercare la definizione della controversia piuttosto che alimentare un contenzioso che, a seguito dei numerosi ricorsi proposti, ha avuto quale conseguenza l'incremento rilevante del risarcimento riconosciuto alla controparte”* e che la sollecita definizione del contenzioso era la *“scelta da privilegiare”* nella gestione della controversia e che una tale determinazione *“avrebbe dovuto costituire oggetto di uno specifico indirizzo e suggerimento formulato dall'ufficio competente ad esprimere la valutazione maggiormente ponderata sul piano giuridico”*.

Inoltre, la fondatezza delle richieste della proprietà emergerebbe dalle valutazioni espresse dal competente ufficio edilizia dell'ente territoriale nella nota del 2006 (che riconosceva danni superiori a 500.000,00 euro), pur se non stimati nell'importo quantificato dal CTU in sede di accertamento tecnico preventivo (aspetti questi che il convenuto avrebbe dovuto considerare anche in ragione della richiesta di corresponsione dei canoni di locazione per non avere potuto fruire del bene a causa della mancata riconsegna nei termini contrattuali, c.d. *perpetuatio obligationis* art. 1591 c.c.).

La mancata disponibilità ad una soluzione conciliativa, come attestato dal CTU nominato in sede di accertamento tecnico preventivo, avrebbe determinato gli effetti pregiudizievoli rappresentati dal maggior esborso riconosciuto poi nella transazione del 2016.

Secondo la Procura dunque, "*l'omessa considerazione delle conseguenze pregiudizievoli per l'ente*" palesava "*una grave negligenza*" non tollerabile in capo al soggetto che avrebbe dovuto guidare l'amministrazione pubblica verso la scelta della soluzione più conveniente per la salvaguardia dell'interesse pubblico, richiamando altresì la giurisprudenza per cui la carente attività del responsabile dell'ufficio legale è evidenziata dalla mancata prova dell'esistenza dell'interlocuzione del convenuto con i vertici istituzionali dell'ente, palesando così una cattiva gestione del contenzioso allo stesso affidato. Pertanto –

ritenuto sussistente il nesso di causalità – la Procura contestava al dirigente dell'ufficio legale un danno differenziale (quantificato in euro 2.000.000,00) tra quanto stimato al momento della definizione dell'accertamento tecnico preventivo richiesto dai proprietari (1.225.430,18 euro) ed il pregiudizio definitivamente subito dall'ente territoriale per effetto dei pagamenti (di euro 3.522.458,46), che tuttavia riteneva di poter quantificare avendo riguardo a quanto richiesto nel giudizio di ottemperanza (euro 3.220.327,97), in considerazione del periodo in cui il convenuto era stato in servizio.

2. Con **memoria** del 4.2.2022 si costituiva in giudizio l'avv. *Omissis*, con l'Avv. Alfredo Gualtieri, il quale richiamava le argomentazioni già svolte in sede di deduzione, evidenziando che il convenuto, dirigente dell'ufficio legale all'epoca, non aveva alcun potere di transigere la lite sin dalle conclusioni dell'accertamento tecnico preventivo, "*in presenza di diverse valutazioni dei competenti Settori dell'Ente sull'importo dei danni quantificati dal Settore Edilizia in euro 547.649,26*", come da nota del Settore AA.GG. – Legali Contenzioso prot. 75069 dell'11.9.2006.

Il convenuto evidenziava che gli Organi di gestione dell'Ente (con apposite delibere di Giunta) avevano deciso di resistere in giudizio, sulla base delle indicazioni degli organi competenti (Settore Patrimonio e Settore Edilizia) e richiamava l'erroneità di calcolo della Procura nel fermarsi all'accertamento tecnico

preventivo (riferito ad alcune poste e non riguardando i canoni pregressi, ma altre voci di danno rientrante nella straordinaria amministrazione di spettanza del locatore).

Il convenuto evidenziava, inoltre, che subito dopo l'accertamento tecnico preventivo la proprietà aveva attivato un giudizio dinanzi al Tribunale di *Omissis* a cui la Provincia resisteva sulla base di una perizia tecnica che dimostrava l'erroneità della richiesta della proprietà.

Rispetto alla condotta contestata la difesa poneva dunque la domanda retorica quale responsabilità sarebbe stata imputata al Dirigente dell'Ufficio legale *“se avesse “transatto” all’epoca quando le Strutture interne e competenti ed i Tecnici incaricati della perizia contestavano fermamente le risultanze della CTU”* e richiamava la circostanza che l'attività del legale interno era quella di porre in essere i deliberati degli Organi di gestione per la resistenza nei giudizi o per l'attivazione degli stessi, oltre al fatto che la transazione era successiva alla data di cessazione del servizio (dicembre 2014).

Inoltre, il convenuto, richiamava la riforma parziale della sentenza di primo grado (con una riduzione per la detrazione di € 322.701,19 per i danni derivanti da omessa manutenzione straordinaria e una riduzione dei danni da ritardo nella liquidazione del pregiudizio, determinati in euro 112.504,39 a fronte di euro 138.321,15 stabiliti dal Tribunale) e la circostanza che, quale Dirigente dell'Ufficio Legale, aveva inviato la diffida

del 14.11.2006 per la definizione bonaria della controversia; contestava inoltre la quantificazione poiché i canoni di locazione, inclusi nel danno contestato derivante dalla transazione, non rilevavano rispetto all'accertamento tecnico preventivo dalle cui risultanze la Procura faceva discendere la responsabilità del Dirigente.

La difesa, dunque, lamentava l'atteggiamento ostruzionistico della proprietà, evidenziando i numerosi atti stragiudiziali dell'Amministrazione tesi alla riconsegna (29.12.2004, per verbale di riconsegna, 23.2.2005 intimazione per procedere alla riconsegna delle chiavi, 16.1.2006 diffida di riconsegna chiavi, 13.11.2006, diffida stragiudiziale per consegna immobile, 14.12.2006, intimazione a ricevere l'immobile, 22.2.2007, ricorso ex art. 1213 c.c. e 79 disp. att.) e depositava una certificazione del vice segretario generale dalla quale si desumeva che la materia relativa agli immobili era di competenza del settore patrimonio e del settore edilizia, oltre al piano esecutivo di gestione e richiamava la necessità di una delibera di riconoscimenti di debito fuori bilancio della transazione (sul punto richiamava la Delibera della sezione controllo Lombardia 108/2018/PAR secondo cui ai fini dell'ammissibilità di una transazione è necessaria l'esistenza di una controversia giuridica e tale non sarebbe l'accertamento tecnico preventivo).

Contestava infine il nesso di causalità e l'elemento soggettivo

(non essendo ravvisabile la marchiana imperizia o un'irrazionale imprudenza), non essendo neanche stati considerati i diversi soggetti non evocati in giudizio.

Concludeva la difesa, pertanto, per il rigetto della domanda in quanto infondata – previa eventuale acquisizione dei fascicoli del contenzioso, ove necessario – e condanna alle spese e onorari di giudizio con distrazione in favore del difensore costituito.

3. All' **udienza del 4.5.2022** per la Procura regionale il S.P.G. dott. Gianpiero Madeo chiedeva la condanna come da citazione, rappresentando che l'azione di responsabilità si fondava sulla grave negligenza dell'Avvocato *Omissis*, nella gestione della controversia con un contenzioso che aveva aggravato le casse dell'Amministrazione, avendo i proprietari più volte invitato l'amministrazione alla restituzione dell'immobile in pessime condizioni manutentive e avendo evidenziato l'accertamento tecnico preventivo danni per euro 1.200.000,00; danni riconosciuti dalla Provincia di *Omissis*, per il tramite dell'ufficio tecnico, in euro 600.000,00.

Quindi, per l'accusa l'Avvocato *Omissis* non aveva utilizzato la diligenza richiesta, continuando a sostenere il contenzioso, senza considerare che ciò avrebbe comportato maggiori danni, e anziché cercare di definire immediatamente la controversia, si dimostrava indisponibile a qualsiasi attività conciliativa, come indicato nella perizia in sede di accertamento tecnico preventivo.

Il Pubblico Ministero, inoltre, riteneva che l'eccezione di

controparte, fondata sull'attestazione della quantificazione del danno da parte dell'ufficio tecnico della Provincia di *Omissis*, dovesse essere rigettata, atteso che la quota di danno principale contestata era quella derivante dai canoni di locazione e che l'azione erariale era fondata sulla negligenza nell'avvio del contenzioso, che aveva portato il danno del pagamento delle somme derivanti dai canoni di locazione.

Infine, il Pubblico ministero contestava le tesi difensive in ordine alla infondatezza delle pretese dei proprietari, in quanto riconosciute in sede giudiziaria.

Per il convenuto l'Avv. Gualtieri rappresentava che la transazione era stata stipulata quando la Cassazione non aveva ancora emesso la sentenza e che l'Avvocato *Omissis* era stato in servizio fino ad ottobre 2014, mentre i giudizi erano proseguiti con altri legali.

La difesa del convenuto rappresentava, poi, che il dirigente dell'ufficio legale non aveva competenza a transigere una vertenza e che la difesa, nei diversi gradi di giudizio, era stata svolta su disposizione delle varie delibere emesse dalla Giunta dell'Amministrazione provinciale, organo che aveva il potere di transigere; inoltre, rappresentava che il convenuto si era trovato con una quantificazione del credito - vantato dalla ditta che aveva avviato la procedura dinanzi al Tribunale di *Omissis* - determinata dai settori del patrimonio e edilizio, che erano competenti a giudicare quale fosse il danno eventualmente da

risarcire e che, a seguito dell'accertamento tecnico preventivo, non poteva effettuare nessuna transazione non avendone il potere e che, dopo il primo grado, si era trovato con una perizia dell'ufficio tecnico che non indicava l'importo che doveva corrispondere.

La difesa argumentava che la ditta non voleva accedere a nessuna ipotesi transattiva, che le contestazioni non erano solo riferite ai lavori ma anche ai canoni e che, l'elemento psicologico non poteva essere quello della colpa grave, perché il difensore aveva agito in carenza di poteri, su input della Giunta Provinciale e dei settori competenti cioè patrimonio e edilizia.

Concludeva pertanto riportandosi a quanto indicato nella memoria di costituzione, con richiesta di dichiarare infondata la domanda della Procura regionale.

In replica, la Procura ribadiva che era stata contestata la scelta scriteriata di una valutazione errata e negligente, con l'avvio di un contenzioso dalle conseguenze negative per l'Amministrazione Provinciale di *Omissis* e insisteva per la condanna del convenuto.

In controreplica l'Avv. Gualtieri, ribadiva che nell'ambito di un Ente pubblico locale la decisione di avviare il contenzioso non era di competenza del responsabile dell'ufficio legale.

La causa veniva trattenuta in decisione.

DIRITTO

4. La domanda è **infondata** e va respinta.

Si osserva che l'intero impianto accusatorio fonda la propria richiesta, per quanto attiene all'esistenza dell'elemento psicologico della colpa grave, sul profilo che una *“condotta avveduta e improntata alla necessaria prudenza avrebbe dovuto consigliare, in considerazione dell'evidente e grave stato di degrado e danneggiamento dell'immobile, già attestato e comprovato dalla relazione tecnica depositata dal CTU dopo l'esperimento del ricorso per l'accertamento tecnico preventivo, il raggiungimento di un accordo con la controparte alle condizioni più favorevoli per l'ente”* e che *“l'omessa considerazione delle conseguenze pregiudizievoli per l'ente, tenuto anche conto dell'indiscussa fondatezza delle ragioni della controparte, ha palesato una grave negligenza assolutamente non tollerabile in capo al soggetto che, in forza delle specifiche competenze tecnico giuridiche possedute, avrebbe dovuto guidare l'amministrazione pubblica verso la scelta della soluzione più conveniente per la salvaguardia dell'interesse pubblico”*.

Rispetto alla contestazione mossa vengono in rilievo alcuni elementi che permettono di parametrare in termini concreti – e mediante un giudizio prognostico *ex ante* – la condotta a cui il responsabile dell'ufficio legale era tenuto.

In particolare, la compiuta disamina degli atti di giudizio consente di rilevare come il convenuto abbia agito nelle azioni in difesa dell'ente non in maniera autonoma e ad insaputa dell'amministrazione, ma anzi sulla base della realtà

rappresentata dagli stessi uffici della Provincia.

In particolare, emerge *per tabulas* il tentativo dell'Amministrazione di procedere alla riconsegna dell'immobile (convocazione per riconsegna chiavi del 11.11.2004, diffida dell'Ufficio legale del 23.2.2005, a firma avv. *Omissis*, per la riconsegna dell'immobile, diffida per riconsegna dell'8.2.2006, nota dell'Ufficio legale dell'11.9.2006 con cui veniva comunicato l'importo dei danni quantificato in € 547.649,26 dal settore edilizia dell'ente e con cui si richiedeva alla proprietà le determinazioni in merito all'accettazione della somma proposta, diffida stragiudiziale e intimazione per consegna immobile dell'Ufficio legale del 13.11.2006 con contestuale invito a definire la controversia in modo bonario, verbale dell'ufficiale giudiziario del 29.12.2006 di rifiuto ad accettare la consegna dell'immobile, istanza per la nomina di un sequestratario *ex art.* 1216 c.c. e conseguente liberazione del conduttore); tali elementi evidenziano un comportamento attivo dell'ufficio legale volto alla definizione della vicenda.

Non si è assistito dunque ad una inerzia o indifferenza del convenuto (*rectius* dell'Amministrazione, atteso che le diffide erano state effettuate anche da altro dirigente dell'Ufficio legale, Avv. *Omissis*, e sono presenti note dell'Ufficio tecnico – settore edilizia; elemento questo, peraltro, che rilevarebbe anche in ordine alle competenze della gestione della pratica), ma anzi una condotta tesa a risolvere la vertenza.

In questo quadro – ai fini della prospettazione della

Procura – assume valore centrale l'accertamento tecnico preventivo che viene posto dall'accusa quale pietra di fondamento della richiesta di risarcimento danni, costituendo (sotto il profilo economico) il termine di paragone tra quanto si sarebbe potuto/dovuto pagare e quanto poi effettivamente corrisposto e (sotto il profilo della colpevolezza) il parametro del comportamento astrattamente dovuto, con il pagamento di quanto accertato, rispetto alla condotta effettivamente posta in essere (prosecuzione/resistenza dei giudizi).

Il giudizio prognostico *ex ante*, però, impone di calibrare la condotta contestata all'effettiva realtà in cui il convenuto ha agito, per valutarne la conformità o meno ai parametri di diligenza, perizia e prudenza che la Procura assume violati.

Rileva, in tal senso, la stima dei danni riscontrati nell'immobile dal Settore Edilizia dell'Ente, quantificati in euro 547.649,26 e in ragione della quale l'Ufficio legale, con nota dell'11.9.2006, chiedeva alla proprietà le determinazioni in ordine all'accettazione di tale somma.

Risulta peraltro dagli atti di causa anche una integrazione alla stima da parte dell'ufficio tecnico – settore edilizia in data 2.2.2007 in cui si legge che *“la stima ammonta ad € 111.506,75”*.

A fronte della quantificazione dei danni operata unilateralmente dall'Ufficio tecnico della Provincia veniva introdotto

l'accertamento tecnico preventivo da parte della proprietà in cui il CTU, Ing. *Omissis* (doc. 6/004 del fascicolo di Procura), con perizia 20.2.2008, quantificava le spese per il ripristino in € 1.156.180,18, oltre oneri sicurezza, iva, imprevisti e direzione lavori (indicate dalla Procura in complessivi € 1.225.430,18) e a cui seguiva il giudizio introdotto dalla proprietà in data 29.7.2008 dinanzi il Tribunale di *Omissis* (n.r.g. *omissis*).

Dalla documentazione in atti risulta che l'amministrazione provinciale veniva investita della questione per una valutazione degli elementi relativi al danno emersi dalla relazione in sede di accertamento tecnico preventivo e prendeva posizione su di essi.

In particolare, con nota del 13.11.2009 la Provincia di *Omissis*, settore patrimonio espropri - **servizio assistenza tecnica contenzioso fitti e stime** (a firma del responsabile del servizio geom. *Omissis*), in replica alla nota dell'Avv. *Omissis* che riportava la CTU del 20.2.2008 (Ing. *Omissis*), formulava le controdeduzioni alla relazione del perito e, dopo aver analiticamente preso posizione su singoli profili della perizia (sia sulla relazione originaria che sui successivi chiarimenti), concludeva che "*Le reali cause dei danni debbono imputarsi alla mancata realizzazione delle opere di manutenzione straordinaria da parte dei proprietari e nessun danno può essere imputato alla breve conduzione della Provincia di Omissis*"; profili questi su cui il difensore della Provincia articolava le proprie controdeduzioni alla CTU.

L'amministrazione, dunque, non solo aveva piena contezza della quantificazione dei danni in sede di accertamento tecnico preventivo, ma prendeva posizione su di essi, insistendo per l'assenza di responsabilità dell'Ente e imputando i danni alla proprietà.

A ciò si aggiunga che nel giudizio incardinato presso il Tribunale di *Omissis* e poi concluso con la sentenza di condanna n. *omissis* veniva esperita una nuova CTU (Ing. *Omissis*) che riconosceva crediti in misura maggiore di quanto indicato nella precedente relazione dell'ATP (precisamente euro 1.729.014,49 per danni patrimoniali, euro 138.321,15 per danno da ritardo nella liquidazione, oltre interessi dalla sentenza, euro 1.107.017,34 a titolo di locazione dal 16.10.2006 alla data della sentenza, euro 255,465,54 a titolo di corrispettivo non introitato nelle 18 mensilità necessarie per i lavori, euro 18.500 per spese legali) a cui si conformava la domanda dei proprietari (con relative eccezioni di *mutatio libelli* sollevate dalla Provincia e rigettate in sentenza non essendo mutata la *causa petendi*).

Rispetto a tale perizia il CTP della Provincia, Ing. *Omissis*, rappresentava che "*l'elaborato del CTU presenta errori, incongruenze ed omissioni macroscopiche che ingenerano confusione e non consentono di chiarire in maniera esaustiva ed univoca quanto richiesto dal Sig. Omissis*" e nelle successive risposte ai chiarimenti del CTU l'Ing. *Omissis* concludeva ritenendo che "*l'importo complessivo ammonta a € 710.426,99 e*

non già a € 1.729.014,49”.

Risulta dunque che l'Amministrazione provinciale – tramite i suoi uffici tecnici e periti di parte – ha seguito la gestione della controversia, contestando le risultanze delle CTU e indicando l'entità dei danni in misura notevolmente ridotta.

Infine, proprio con riferimento alla effettiva conoscenza dell'amministrazione del contenzioso merita di essere evidenziato che tutti gli incarichi al convenuto per la difesa dell'ente sono stati conferiti con delibera di Giunta provinciale, come richiamati negli atti di costituzione e non contestati (es. delibera n. 546 del 24.11.2006 per il giudizio di nomina sequestratorio e delibera n. 106 del 3.4.2007 indicata nel provvedimento di rigetto del relativo reclamo, delibera n. 656 del 22.12.2006 per la costituzione del giudizio di ATP, delibera n. 487 del 19.12.2008 per la costituzione nel giudizio dinanzi il Tribunale di *Omissis*, delibera n. 119 del 15.5.2013 per il successivo ricorso in appello e delibera n. 85 del 28.3.2014 per quello in Cassazione, nonché deliberazione n. 40 del 12/3/2014 per la costituzione nel giudizio ex art. 447 bis, per gli ulteriori canoni maturati e deliberazione n. 92 del 5/5/2014 dinanzi al TAR relativa all'ottemperanza delle sentenze di condanna del Tribunale e della Corte di Appello, in atti).

Emerge, in conclusione, che l'Amministrazione aveva resistito in giudizio (o promosso azioni) a seguito di deliberazioni del proprio organo gestionale.

Il contesto nel quale il convenuto ha agito evidenzia una amministrazione pienamente consapevole della gestione del contenzioso da parte dell'Ufficio legale, non solo promuovendo o autorizzando (così legittimandole) le scelte resistere o agire in giudizio, tramite apposite delibere, ma anche con valutazioni tecniche degli uffici preposti a dare supporto al contenzioso tramite stime e valutazioni di merito che, di fatto, non consentivano di andare incontro alle richieste delle proprietà.

Da ultimo non può non essere evidenziato che, comunque, la scelta di appellare la sentenza del Tribunale di *Omissis n. omissis* ha comportato una riforma, seppur parziale, della sentenza di primo grado, detraendo l'importo di € 322.701,19 relativi ai "*danni derivanti dall'omessa manutenzione straordinaria dell'immobile*" (e quindi con condanna ad € 1.406.313,10 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, contro € 1.729.014,49 riconosciuto in primo grado) e diminuendo anche la voce del "danno da ritardo nella liquidazione del pregiudizio" (da € 138.321,15 a € 112.504,39).

Tutti tali elementi, debitamente contestualizzati nel momento in cui il convenuto operava scelte per la tutela dei diritti dell'Amministrazione, inducono il Collegio a ritenere che nella condotta contestata non sia ravvisabile quel grado di colpa grave che il legislatore ha posto quale limite minimo per ascrivere all'agente una responsabilità per il danno erariale prodotto.

In tal senso si osserva come, a fronte di una valutazione degli uffici tecnici e del perito di parte notevolmente inferiore rispetto a quella emersa in sede di accertamento tecnico preventivo e poi di CTU, la resistenza in giudizio non sembrasse del tutto irragionevole, tenuto conto anche della successiva parziale riduzione in appello (peraltro sulla voce manutenzione straordinaria - poi detratta - che il CTP aveva indicato euro 287.759,57, su un danno complessivo di euro 710.426,99).

La scelta di non aderire alle richieste di risarcimento dei proprietari nei termini indicati nell'ATP, a fronte di perizie della stessa amministrazione che indicavano somme notevolmente inferiori, si presenta non manifestamente irragionevole anche in relazione al danno consequenziale da pagamento dei canoni fino alla riconsegna del bene, quale effetto della *perpetuatio obligationis* sensi dell'art. 1591 c.c., contestato dalla Procura in citazione (dalla cui ricostruzione si desume come fosse ben prevedibile che la resistenza in giudizio avrebbe notevolmente aumentato il risarcimento a questo titolo, atteso che l'immobile non era stato restituito al proprietario).

Infatti - atteso che la Provincia si era offerta di restituire l'immobile, pagando un risarcimento danni (per il cattivo stato di manutenzione) che il proprietario di fatto non aveva accettato ritenendolo insufficiente (rifiutando la riconsegna) - l'esatta liquidazione di tale risarcimento si rifletteva sulla legittimità o meno del rifiuto della riconsegna da parte del proprietario e

quindi sulla debenza delle somme predette a titolo di *perpetuatio obligationis*. Tanto emerge sia dalla sentenza n. *omissis*, nel cui dispositivo veniva disposta la condanna della provincia anche al pagamento “di Euro 1.107.017,34 (a titolo di canoni di locazione per il periodo dal 16.10.2006, data di cessazione del rapporto di locazione, ad oggi, durante il quale i locatori si sono legittimamente rifiutati di ricevere in consegna la res locata) oltre interessi legal”, sia dalla sentenza di appello (che aveva ridotto il danno patrimoniale di euro 322.701,19, in quanto danni derivanti da omessa manutenzione straordinaria dell'immobile) secondo cui “la scarsa rilevanza dei danni derivanti dall'omessa manutenzione straordinaria dell'immobile rispetto al complesso di quelli riscontrati, non consente di trarre dalla non imputabilità di detti danni ai conduttori la conseguenza invocata dall'appellante della illegittimità del rifiuto di ricevere la restituzione dell'immobile e, quindi, della insussistenza del diritto al pagamento del canone per il relativo periodo. È agevole infatti osservare che [...] le condizioni dell'immobile al termine della locazione erano, per come ampiamente documentato dai rilievi fotografici allegati alla ctu, così degradate [...] da legittimare senz'altro il rifiuto dei proprietari di ricevere la restituzione dell'immobile, con la conseguente *perpetuatio obligationis* del conduttore ai sensi dell'art. 1591 c.c. Così in analoga fattispecie Cass. 12977/2013 in tema di locazione, allorché il conduttore abbia arrecato gravi danni all'immobile locato, o compiuto sullo

stesso innovazioni non consentite, tali da rendere necessario per l'esecuzione delle opere di ripristino l'esborso di somme di notevole entità, in base all'economia del contratto e tenuto comunque conto delle condizioni delle parti, il locatore può legittimamente rifiutare di ricevere la restituzione del bene finché tali somme non siano state corrisposte dal conduttore, il quale versano di mora, agli effetti dell'art. 1220 cod. civ, rimane tenuto altresì al pagamento del canone ex art. 1591 cod. civ, quand'anche abbia smesso di servirsi dell'immobile per l'uso convenuto"). Principio, peraltro, confermato anche nella successiva sentenza del Tribunale di Omissis n. Omissis relativa ai canoni maturati successivamente alla sentenza n. omissis (secondo cui "stante la legittimità del rifiuto alla riconsegna del bene da parte dei ricorrenti e, di conseguenza, la persistenza della mora della resistente, quest'ultima è tenuta a corrispondere, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1591 c.c., i canoni maturati sino al pagamento di quanto dovuto a titolo di risarcimento [...]. In proposito, infatti, deve rilevarsi che, come già rilevato dalla Suprema Corte, in realtà, solo con l'effettiva attribuzione e corresponsione delle somme dovute a titolo risarcitorio (comunque, allo stato, non versate) verrebbe meno la legittimità del proprio rifiuto, dovendo, piuttosto, da quel momento riprendere la disponibilità del proprio bene, esonerando la controparte dalla corresponsione dei canoni locativi sino ad allora dovuti").

Dalla non manifesta irragionevolezza della determinazione di resistere in giudizio – atteso che gli importi riconosciuti nella perizia dell'ATP (e poi dalla CTU resa nel giudizio concluso con sentenza di condanna n. *omissis*) erano contestati dalle stime dei consulenti della Provincia – discende, che nella condotta del convenuto (e dei suoi effetti consequenziali) non possa configurarsi una colpa con il grado di gravità richiesta dal legislatore: infatti, se la prospettazione della Provincia in punto di quantificazione dei danni all'immobile fosse stata accolta, il rifiuto del proprietario sarebbe stato illegittimo e quindi non sarebbe stata dovuta alcuna somma per l'omessa riconsegna da parte dell'amministrazione.

Peraltro, la circostanza che l'amministrazione avesse piena contezza della vicenda e si fosse determinata a resistere alle richieste economiche della proprietà emerge anche dall'appello promosso proprio contro la sentenza del Tribunale di *Omissis* *Omissis*, impugnata con ricorso del 30.6.2016, allorquando il convenuto non faceva più parte di tale amministrazione, come da dichiarazione dell'ente ("*a decorrere dal 31/12/2014, è stata comandata presso la Omissis, fino al 16/01/2020, data del Suo collocamento a riposo*", doc. 9/1 del fascicolo di Procura); inoltre si osserva che in questo caso la costituzione in giudizio con l'Avv. *Omissis* non era avvenuta con deliberazione di Giunta Provinciale, ma con determinazione del dirigente del settore legale – Avv. *Omissis* – in cui si premetteva che "*nella lista delle*

attività inerenti il Settore Legale, approvata con disposizione del Presidente di questa Provincia n. 49 del 31.12.2014, sono presenti le “liti attive e passive e transazioni”.

Sebbene la difesa rappresenti che tale specifiche attribuzioni all'ufficio legale nel 2014 siano indice della pregressa intestazione di tali competenze ad altri uffici, in realtà l'elemento di rilievo – ai fini della gravità della colpa – è la circostanza che prima di allora la decisione di resistere/agire in giudizio era dell'organo gestionale dell'ente che con delibera nominava il difensore, successivamente bastava la determinazione dirigenziale.

Sulla scorta della ricostruzione che precede, deve escludersi la grave colpevolezza del convenuto. Invero, la giurisprudenza ha avuto modo di soffermarsi più volte sugli elementi necessari per configurare la colpa grave evidenziando che per orientamento consolidato è *“sussistente l'elemento psicologico della colpa grave soltanto quando un determinato individuo abbia tenuto una condotta connotata da notevole ed inescusabile negligenza, imprudenza o imperizia o dalla macroscopica violazione di elementari obblighi di servizio o da palese e indiscutibile superficialità e approssimazione nella tutela degli interessi pubblici affidati alle sue cure, qualora, in base ad un giudizio “ex ante”, fosse obiettivamente e agevolmente prevedibile il verificarsi dell'evento dannoso (SS.RR. n. 56/1997 e 23/1998; Sez. III Appello, n. 201/2021). Sempre*

secondo le Sezioni Riunite di questa Corte (n. 66/1997) vanno sanzionati solo quei comportamenti che costituiscono macroscopiche inosservanze dei doveri d'ufficio e la colpa va valutata in concreto in base ai criteri della prevedibilità ed evitabilità della serie causale produttiva del pregiudizio erariale. Riassumendo, si può affermare che il prevalente orientamento della giurisprudenza contabile identifica la colpa grave in una sprezzante trascuratezza dei propri doveri, resa estensiva attraverso un comportamento improntato a massima negligenza o imprudenza ovvero ad una particolare noncuranza degli interessi pubblici (Sez. II App.n. 1391/2016)" (Sez. Giur. Friuli-Venezia Giulia, n. 219/2021).

Seguendo tale linea interpretativa non ritiene il Collegio che nel caso in esame possa ravvisarsi la macroscopica violazione di elementari obblighi di servizio o la palese e indiscutibile superficialità e approssimazione nella tutela degli interessi pubblici richiesta per la colpa grave, poiché si registra un comportamento attivo per la riconsegna del bene, una interlocuzione con l'Amministrazione sulla gestione della pratica, anche con riguardo ai profili tecnici e di stima dei danni, una legittimazione (tramite le delibere di giunta) alle azioni giudiziarie e, comunque, una parziale riduzione dell'entità del danno patrimoniale ottenuta appello.

Proprio rispetto a tali elementi la giurisprudenza richiamata dalla Procura – secondo cui la responsabilità dell'Ufficio legale

“è stata anche evidenziata nei casi nei quali, come avvenuto nella vicenda in esame, non è stata data la prova dell’esistenza dell’interlocuzione del convenuto con i vertici istituzionali dell’ente” – non risulta riferibile alla fattispecie in esame.

5. Le spese seguono la soccombenza e tenuto conto dei criteri (derogabili) indicati nel D.M. 55/2014 e delle relative tabelle, in applicazione di quanto disposto dall'art. 31 del codice di giustizia contabile approvato con D.Lgs. n. 174/2016, secondo il quale le spese del giudizio per i soggetti prosciolti nel merito sono a carico dell'amministrazione di appartenenza, si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Calabria, definitivamente pronunciando, con riferimento al giudizio iscritto al n. 23133 del Registro di Segreteria:

- rigetta la domanda;
- liquida i compensi per la difesa del convenuto, da porsi a carico della Provincia di *Omissis*, in omnicomprensivi € 7.500,00 (euro settemilacinquecento/00), oltre oneri di legge.

Manda alla Segreteria per adempimenti di competenza.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del 4 maggio 2022.

Il Relatore

Il Presidente

Guido Tarantelli

Luigi Cirillo

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

Depositata in segreteria il 26/08/2022

Il Funzionario responsabile

Dott.ssa Stefania Vasapollo

Firmato digitalmente